



DIRETTORE
[Signature]

IL PRESIDENTE
(Gian Pietro Beltrami)

Atto di approvazione del 28/5/12

PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO



Area Promozione e Sviluppo socio-economico sostenibile
Settore Agricoltura e sviluppo rurale
**"Sviluppo sostenibile: tutela della biodiversità
e dell'ambiente, qualità della vita"**

Marchio "Parco Ticino – produzione controllata"

REGOLAMENTO APPLICATIVO D'USO

PARAGRAFO I CAMPO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 1

1. Il presente Regolamento, destinato alle aziende situate nel Parco Regionale Lombardo della Valle del Ticino, di seguito indicato, per semplicità espositiva Parco, costituisce disciplina per la concessione dell'utilizzo del marchio del Parco nell'ambito delle "Disposizioni per l'utilizzo del marchio dei Parchi e delle Riserve per le aziende agricole presenti nelle aree protette lombarde", approvato con decreto 11/11/2011 n. 10531.

2. Ai sensi del presente regolamento potranno essere ammessi all'uso del marchio:

- a) il produttore agricolo singolo o associato e ogni altro produttore equiparato secondo il Decreto Legge n. 228 del 18 maggio 2001 e successive modificazioni;
- b) il trasformatore di prodotti agro-alimentari per la sola quantità ottenuta dalla lavorazione di materie prime provenienti da aziende agricole poste all'interno dell'area del Parco, secondo quanto specificato nell'ambito dei singoli disciplinari;
- c) altro esercizio del settore agro-alimentare che utilizzi quantità significative di materie prime provenienti da filiera a marchio.

I produttori, per ottenere l'uso del marchio, dovranno avere centro aziendale localizzato all'interno del Parco, ovvero una superficie coltivata all'interno del Parco e la possibilità di effettuare una tracciabilità piena dei prodotti.

3. Ai sensi del presente Regolamento, viene definita azienda: a) l'impresa agricola singola o associata, titolare di partita IVA; b) il trasformatore di prodotti agro-alimentari per la sola quantità ottenuta dalla lavorazione di materie prime provenienti da aziende agricole detentrici del marchio; c) altro esercizio del settore agro-alimentare che utilizzi quantità significative di materie prime provenienti da filiera a marchio.

ARTICOLO 2

1. Il Parco secondo propri specifici regolamenti, concede l'uso del marchio e attesta la provenienza e la "sostenibilità" delle produzioni e dei servizi ambientali

forniti dalle aziende del Parco, nonché la volontà e l'impegno dei produttori che scelgono di salvaguardare e conservare il territorio.

2. Coerentemente agli obiettivi descritti nel precedente comma 1, il Parco concederà l'uso del proprio marchio alle aziende che ne faranno richiesta e che dimostreranno di possedere i requisiti previsti dal presente Regolamento, in base ai criteri di gestione agro-ambientali di cui garantiranno la realizzazione.

3. Il Parco adotta strumenti e modalità applicative specifiche, per la valutazione di ammissibilità delle aziende all'uso del marchio del Parco, nel rispetto dei principi fondamentali di cui ai precedenti commi 1 e 2 e all'articolo 1.

4. Per poter chiedere l'utilizzo del marchio, l'Azienda dovrà presentare documentazione idonea a dimostrare di aver attivato e/o di essere impegnata a realizzare alla data della richiesta e/o dovrà impegnarsi a svolgere, prima della concessione dell'uso del marchio, le attività di gestione agro-ambientale secondo i criteri definiti dal Parco.

ARTICOLO 3

1. Le Aziende, per ottenere l'uso del marchio, devono essere iscritte all'apposito Registro delle Aziende, istituito presso il Parco, di seguito indicato per semplicità Registro, e rispettare quanto previsto dal presente Regolamento.

2. L'iscrizione al Registro è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

2.1 per i produttori:

- a) essere iscritti all'elenco delle imprese agricole singole o associate presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio;
- b) non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, in materia di tutela ambientale, salubrità del prodotto e salute pubblica;
- c) non essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali;
- d) possedere i requisiti minimi fissati dal Parco in merito ai parametri di conduzione aziendale ed agroambientale, fissati attraverso speciali disciplinari;

2.2 per i trasformatori e altri esercizi del settore agroalimentare:

- a) appartenere al Registro delle imprese della Camera di Commercio in qualità di trasformatori di prodotti agro-alimentari e di altri servizi alimentari (ristoranti, pasticcerie, forni, ecc.);
- b) non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, in materia di tutela ambientale, salubrità del prodotto e salute pubblica;
- c) non essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali;
- d) essere trasformatori o utilizzatori di prodotti animali o vegetali provenienti da imprese agricole a marchio Parco.

3. Tutti i requisiti sopra specificati dovranno essere posseduti all'atto della presentazione della domanda di iscrizione al Registro di cui all'art. 3, comma 1, attestati da allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46, d.P.R. 445/2000, per quanto concerne i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dei precedenti commi 2.1 e 2.2 e, da allegata certificazione probatoria, per quanto concerne la lettera d) dei precedenti commi 2.1 e 2.2. Il Parco potrà avvalersi della possibilità di verificare l'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

4. Le Aziende potranno far pervenire la domanda di iscrizione al Registro di cui all'art. 3, comma 1, anche tramite forme di comunicazione elettronica, quale la Posta Elettronica Certificata (PEC).

5. Ai fini della presentazione della domanda di iscrizione al medesimo Registro, le Aziende interessate potranno avvalersi della modulistica predisposta dal Parco.

ARTICOLO 4

1. Ai fini di garantire la corretta attuazione del presente Regolamento è istituita presso il Parco una "Commissione per il marchio", di seguito indicata per semplicità Commissione, così composta:

- Presidente del Parco	Presidente
- Consigliere Delegato Agricoltura Parco Ticino	componente
- Direttore Parco Ticino	componente
- Responsabile Settore Agricoltura Parco Ticino	componente
- Responsabile Settore Legale Parco Ticino	componente
- Rappresentante dei produttori	componente
- Rappresentante dei trasformatori	componente

2. La Commissione:

- a) elabora il proprio regolamento interno che dovrà essere approvato dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti;
- b) esprime, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa pratica, il proprio parere in merito all'istruttoria svolta dal Parco relativamente alla documentazione fornita dalle Aziende per il riconoscimento del diritto all'uso del Marchio;
- c) verifica il permanere del diritto all'uso del Marchio;
- d) sovrintende e vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente Regolamento, anche mediante verifiche in azienda, comminando eventuali sanzioni, secondo quanto previsto al successivo paragrafo V.

PARAGRAFO II PROCEDURA PER LA CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO

ARTICOLO 5

1. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda presentata dall'Azienda per la concessione dell'utilizzo del Marchio, il Parco istruisce la relativa

pratica e la trasmette alla Commissione, per gli adempimenti di competenza della stessa, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. b).

2. Il Parco, entro 20 giorni dall'emanazione del parere della Commissione, comunica all'Azienda l'esito del procedimento.

3. A seguito della comunicazione di cui al precedente comma 2, favorevole alla concessione dell'utilizzo del Marchio, l'Azienda dovrà sottoscrivere un atto di impegno nei confronti del Parco.

4. Attraverso tale atto l'Azienda si impegna a:

- a) accettare in ogni suo punto il presente Regolamento;
- b) comunicare al Parco l'eventuale perdita anche di uno dei requisiti specificati all'art. 3, che costituisce causa di decadenza del diritto di uso del Marchio;
- c) rispettare gli impegni relativi ai criteri di gestione agro-ambientali, secondo le specifiche di cui al punto 4 dell'art. 2;
- d) sollevare il Parco da ogni responsabilità nei confronti di terzi nel caso di problemi o contestazioni derivanti dalla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti;
- e) versare un contributo per spese/diritti di segreteria e/o dotarsi di un titolo costituito a garanzia del rispetto degli impegni assunti dall'Azienda, secondo quanto disciplinato al successivo articolo 7.

5. A seguito della comunicazione di cui al precedente comma 2, non favorevole alla concessione dell'utilizzo del Marchio, l'Azienda, entro 30 giorni, potrà opporre contestazione avverso tale decisione, inviando richiesta motivata di revisione dell'istruttoria.

6. Al procedimento di cui al presente articolo si applicano le disposizioni della legge 241/90 e s.m.i.

PARAGRAFO III UTILIZZO DEL MARCHIO

ARTICOLO 6

1. Il Marchio del Parco è registrato come marchio collettivo, secondo le disposizioni vigenti in materia.

2. Il Marchio del Parco è rappresentato dal seguente logo grafico, composto dall'emblema del Parco e integrato dalla dicitura Produzione Controllata e da un simbolo grafico rappresentato da una spiga che evidenzia la territorialità e i caratteri distintivi. Il Marchio può essere rappresentato in varie dimensioni, ma devono comunque essere sempre rispettate simbologia, dicitura, leggibilità e proporzione degli elementi grafici.

3. Il Marchio potrà essere accompagnato, laddove Regione Lombardia lo abbia definito, da un sistema grafico o da un elemento distintivo che contraddistingua, nella sua uniformità, l'intero sistema regionale.

ARTICOLO 7

1. Il Marchio è di proprietà del Parco.

2. Prima di concedere l'utilizzo del Marchio, il Parco può richiedere la sottoscrizione di alcune garanzie relative al rispetto degli impegni assunti dalle Aziende. Tali garanzie potranno consistere in polizze o depositi cauzionali, ovvero in polizze RC.

3. Il Parco ha la facoltà di richiedere un contributo per spese/diritti di segreteria alle Aziende, in base a criteri oggettivi, quali la dimensione e/o il fatturato annuo della singola Azienda.

Produttori singoli:

- € 100,00 quale contributo spese di iscrizione e contributo spese primo anno;
 - € 150,00 quale contributo spese annuo per i produttori di miele;
 - € 150,00 quale contributo spese annuo per aziende fino a 50 ettari;
 - € 250,00 quale contributo spese annuo per aziende di oltre 50 ettari;
- tali contributi sono maggiorati del 30% per le aziende con allevamenti (€195,00 e 325,00)

Produttori associati (cooperative):

- € 100,00 quale contributo spese di iscrizione e contributo spese primo anno;
- € 400,00 quale contributo spese annuo per adesione fino a 10 aziende singole;
- € 800,00 quale contributo spese annuo per adesione oltre 10 aziende singole.

Trasformatori:

- € 100,00 quale contributo spese di iscrizione e contributo spese primo anno;
- € 300,00 quale contributo spese annuo per imprese fino a € 300.000,00 euro di fatturato;
- € 600,00 quale contributo spese annuo per imprese tra € 300.000,00 e 600.000,00 di fatturato;
- € 900,00 quale contributo spese annuo per imprese oltre € 600.000,00 di fatturato.

Altri esercizi agro-alimentari:

- € 100,00 quale contributo spese di iscrizione e contributo spese primo anno;
- € 150,00 quale contributo spese annuo.

Il Parco si riserva la modifica e l'aggiornamento periodico dell'ammontare dei contributi spese sopra indicati, comunicando alle imprese gli adeguamenti con almeno 3 mesi di anticipo

4. Il Marchio, sui supporti che saranno ritenuti più opportuni, è fornito esclusivamente dal Parco o da ditte autorizzate dal Parco.

5. Previo accordo col Parco, il Marchio può essere apposto dalle Aziende su tutti gli strumenti di comunicazione e promozione propri delle Aziende stesse, quali insegne o carta intestata, fatto salvo il corretto utilizzo del Marchio medesimo.

6. Il Marchio può essere apposto sulle confezioni dei prodotti ottenuti da coltivazioni e/o da allevamenti aziendali di cui all'art. 1, comma 2.

7. In caso di prodotti trasformati, l'Azienda sarà tenuta a documentare l'effettiva tracciabilità dei prodotti medesimi.

8. Qualora l'Azienda produca sia all'interno che al di fuori dei confini territoriali del Parco, per ottenere l'autorizzazione ad apporre il Marchio sulle confezioni dei prodotti, sarà tenuta a rispettare le specifiche disposizione del singolo Parco.

9. Il Marchio è apposto direttamente dall'imprenditore o, comunque, sotto la sua responsabilità.

ARTICOLO 8

1. E' vietato l'uso di segni distintivi che possano trarre in inganno i terzi sul significato e sul simbolo del Marchio, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia.

2. Il Marchio del Parco può essere utilizzato accanto ad altre indicazioni diverse. Queste non possono essere apposte su prodotto, imballaggi, documenti o altro se limitano la leggibilità o la visibilità del Marchio.

PARAGRAFO IV SORVEGLIANZA E CONTROLLO

ARTICOLO 9

1. Il Parco si riserva, in ogni tempo e a suo insindacabile giudizio, di effettuare le necessarie forme di controllo, a carico della Aziende iscritte nel Registro di cui all'art. 3, comma 1, che potranno riguardare:

- a) il rispetto di tutti gli adempimenti previsti nell'apposito atto di impegno di cui all'art.5;
- b) il corretto utilizzo del Marchio, secondo quanto disciplinato agli articoli 7 e 8;
- c) i processi produttivi e di trasformazione;
- d) la filiera di approvvigionamento degli esercizi agro-alimentari e dei trasformatori.

2. Il controllo non riguarda specificatamente i prodotti, la cui responsabilità è affidata al produttore.

3. I controlli effettuati dal Parco non escludono e non si sostituiscono a quelli previsti dalla normativa vigente.

4. I controlli saranno effettuati dal Parco, eventualmente avvalendosi di collaboratori tecnici esterni, secondo un elenco predisposto dalla Commissione di cui all'art. 4.

ARTICOLO 10

1. Il Parco comunica l'esito dei controlli alla Commissione di cui all'art. 4, la quale procederà a comminare le eventuali, corrispondenti sanzioni, secondo quanto disposto dal successivo paragrafo V.

2. Le eventuali segnalazioni, da parte dei cittadini, devono essere supportate da evidenze oggettive, cioè da informazioni e/o documentazioni qualitative o quantitative misurabili e verificabili.

3. La Commissione si riserva di informare, nei modi ritenuti più opportuni, i consumatori, anche attraverso l'utilizzo dei titoli posti a garanzia, di cui all'art.7.

PARAGRAFO V SANZIONI

ARTICOLO 11

1. Eventuali abusi nell'uso del Marchio da parte di Aziende non iscritte al Registro di cui all'art. 3, comma 1, saranno perseguiti a norma di legge.

ARTICOLO 12

1. Nel caso in cui, in fase di controllo, vengano accertate irregolarità nei confronti di un'Azienda cui sia stato concesso l'uso del Marchio, dovute al mancato rispetto dei requisiti di cui all'art. 3 e/o dell'atto di impegno sottoscritto ai sensi dell'art. 5, l'imprenditore, salva ogni diversa azione, civile o penale, sarà destinatario di sanzioni diverse e proporzionali alla natura dell'irregolarità riscontrata.

2. Tali sanzioni saranno irrogate dalla Commissione di cui all'art. 4, secondo la seguente procedura:

- a) lettera di diffida, comunicata con raccomandata A/R, per la regolarizzazione della situazione accertata, entro un termine perentorio;
- b) in caso di mancato adempimento alla diffida di cui alla precedente lettera a) entro il termine prescritto, sospensione dal diritto di utilizzo del Marchio per un periodo determinato, per la regolarizzazione della situazione accertata;

- c) in caso di inutile decorrenza del termine di durata della sospensione, decadenza dal diritto di utilizzo del Marchio;
- d) incameramento dell'eventuale polizza o deposito cauzionale, di cui all'art. 7;
- e) avvio di azioni legali per il mancato rispetto della sospensione/decadenza dell'utilizzo del Marchio, e/o per il risarcimento del danno.

ARTICOLO 13

1. Fatte salve le competenze della Commissione di cui all'art. 4, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Regolamento saranno sottoposte, per una prima decisione di merito, al Consiglio di Gestione del Parco, che potrà avvalersi di un collegio arbitrale per dirimere la controversia.

ARTICOLO 14

1. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento in materia di controversie, fatto salvo quanto stabilito all'art. 13, si fa riferimento alla normativa vigente.